



Requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari

A.G. 15

24 aprile 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	15	
Titolo:	Requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari	
Norma di riferimento:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	Senato	Camera
Commissione competente :	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24, del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014, allegato B, numero 26) – reca attuazione della direttiva UE 2014/50, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

L'articolo 1, comma 4, della L. 114/2015 specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli Allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della L. 234/2012. In caso di insufficienza della dotazione del predetto Fondo, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2012.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1, comma 1, lettera a): viene modificato l'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 252/2005. In particolare, viene ridotto da cinque a tre anni il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,	La relazione tecnica afferma che la disposizione non ha come destinatari soggetti pubblici e non è pertanto in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

<p>necessario al fine di acquisire il diritto alla prestazione, per il "lavoratore in uscita", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della Direttiva 2014/50/UE, inteso come lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.</p>	
<p>Articolo 1, comma 1, lettera b): viene introdotta la lettera <i>c-bis</i>) nell'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 252/2005. Si prevede che, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti stabiliscano il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi in cui il valore della posizione maturata non risulti superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale. In questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione non ha come destinatari soggetti pubblici e non è pertanto in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p>Articolo 1, comma 1, lettera c): viene modificato l'articolo 19, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 252/2005, prevedendo che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non vede come destinatari soggetti pubblici e non è quindi in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 2: viene previsto che dall'attuazione del provvedimento in esame <u>non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica conferma che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame, di recepimento della direttiva UE 2014/50, sono suscettibili di estendere le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari riducendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), da cinque a tre anni per i lavoratori cosiddetti in uscita (lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che gli stessi acquisiscano il diritto a una pensione complementare e che si spostino tra Stati membri dell'Unione europea) il periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, necessario al fine di acquisire il diritto alla prestazione. Inoltre, anche il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è suscettibile di incidere sulle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche considerate.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare atteso che i soggetti chiamati a corrispondere le prestazioni richiamate non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, così come affermato nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria specificando che gli uffici interessati "provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle" risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anziché prevedere che detti uffici "utilizzano" le risorse sopra menzionate.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati. La parte relativa ai profili di copertura finanziaria è stata curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio

Senato: Nota di lettura n. 11

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 11

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG015